



A.C.T.V.

Via degli Alpini, 68-31058 Colfosco (TV)

Cf:91043710267

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER AGGIORNAMENTO STATUTO

L'anno 2024, il giorno 05 del mese di Ottobre alle ore 17:30 presso la sede sociale in via viale degli alpini, 68 -31058 Colfosco (TV) si è riunita l'assemblea generale straordinaria dei soci dell'Associazione - "Associazione Culturale Toubà Veneto" cf.:91043710267 in prima convocazione.

Assume la presidenza della riunione, a norma dello Statuto vigente, il Sig. Diop Mangone il quale propone il sig. Dieng Cheikh ad assolvere le funzioni di segretario. Il sig. Dieng Cheikh accetta.

I soci all'unanimità approvano.

Il Presidente, constatata la presenza di dei tre quarti dei soci, dichiara validamente costituita l'assemblea, constatata, altresì, la validità della convocazione avvenuta tramite invio telematico della stessa a tutti i soci, passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno.

1. Proposta di aggiornare lo statuto sociale ;
2. Vari ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative del terzo settore denominato APS, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare, aggiornare ed approvare il nuovo statuto.

Successivamente da lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami, in sintonia con D.LEG117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea a maggioranza dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto in sintonia e conforme alla riforma del terzo settore con D.leg 117/2017 che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante, di adottare ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per il suo aggiornamento.

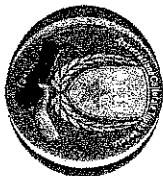
Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 19:00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

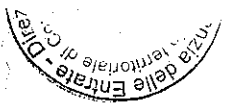
Cheikh Dieng

IL PRESIDENTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE TOUBA VENETO
Via degli Alpini, 68
31058 SUSEGANA
IL PRESIDENTE



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Associazione Culturale Toubà Veneto
E.T.S.



STATUTO

Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci in data : 5 ottobre 2024

E.T.S. "A.P.S. - A.C.T.V.", viale degli Alpini,68 -31068 Colfosco(TV)
Cf:91043710267

Associazione di Promozione Sociale
" Associazione Culturale Toubà Veneto"
E.T.S., in sintonia con D.Leg. 117/2017
ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**Associazione di Promozione Sociale O A.P.S. " Associazione Culturale Toubà Veneto"**>>, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede **legale in viale degli Alpini,68-31068 nel Comune di Susegana(TV)**

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART 5.
(Finalità e Attività)

L'Associazione persegue - senza scopo di lucro - *finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, volte allo sviluppo della persona, attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.



In particolare, l'Associazione:

- promuove una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
- approfondisce e diffonde i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
- promuove le relazioni intergenerazionali; il rispetto dei diritti inviolabili delle persone.
- Sostenere le donne in difficoltà a realizzare percorsi di uscita da situazioni di disagio in ambito familiare, lavorativo e sociale, con particolare riferimento a situazioni di violenza in ogni forma, mobbing e molestie sessuali nei luoghi di lavoro e situazioni di carattere persecutorio (stalking), mediazioni culturali nelle scuole, ospedali, istituti penitenziari.
- sviluppa l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione.
- collaborazione con enti e organismi pubblici, privati, investitori per dei programmi e progetti di cooperazione decentrati per la promozione del rientro volontario degli immigrati
- formazione professionale e orientamento lavorativo.
- lotta all'immigrazione clandestina con dei centri di reinserzione e di formazione decentrati in Senegal.
- concorso alle spese funerarie e di rimpatrio salme dei soci.
- Sostegno morale, economico e assistenza amministrativa ai superstiti.

Per conseguire le suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:



- Interventi e servizi sociali ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e ss.mm. e ii.* *Interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. n. 104/1992 e ss.mm., in particolare:*
 - alle persone accolte in strutture residenziali (ad esempio: RSA) o centri diurni, segretariato sociale.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, in particolare:* attività ricreative in circoli, incontri su vari temi (ad esempio: salute, diritti dei cittadini, integrazione ed inclusione ...), università popolari, centri estivi, gruppi di cammino, corsi su vari temi (ad esempio: cucina, informatica, lingua), orti sociali.
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, in particolare:* gite, soggiorni per anziani, soggiorni climatici.
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, in particolare,* assistenza doposcuola per bambini e ragazzi.
- Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti ai sensi della L. n. 166/2016 e ss.mm., erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, in particolare:* distribuzione generi alimentari alle persone bisognose, raccolta e distribuzione di mobili e vestiario.

Per realizzare le suddette attività, l'Associazione promuove iniziative, progetti o programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti pubblici e privati; collabora, anche tramite la stipula di convenzioni e contratti, con gli stessi Enti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm..

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli Associati)

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- esaminare i Libri Sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell' art. 29 del Codice del Terzo Settore; e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo competente .

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di Associato)

La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione. La decadenza viene dichiarata dall'Organo Amministrativo trascorsi due anni dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota sociale (se prevista).

L'Associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo.

L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato.

L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

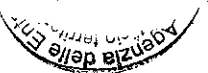
ART. 10

(Gli Organi Sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli Associati (art. 11)
- Organo di Amministrazione (art.15)
- Presidente (art.16)
- Organo di Controllo (art.17)
- Organo di Revisione (art.20)
- Segretario (art.18)
- Tesoriere (art.19)

ART. 11



(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli Associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera,fax,e-mail,messaggi spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



ART. 13 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è composto da 9 componenti eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3/tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di n. 2/due mandati.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il Bilancio di esercizio, e, se previsto, il Bilancio Sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli Associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente dell'Organo di Amministrazione (ed è eletto tra i componenti dell'Organo di Amministrazione).

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti, con separate votazioni, dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente nomina il Segretario.

ART. 17 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

Agenzia del

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (Segretario generale)

Il segretario viene nominato dal consiglio di amministrazione ,ha il compito di redigere i verbali di tutte le riunioni e di eseguire i compiti di segretario direzionale dell'associazione in conformità alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo..Il consiglio di amministrazione può autorizzare il segretario generale a ricorrere all'ausilio di terzi professionisti ,stabilendo limiti ,modalità e costi del suo operato. È assecondato dal suo vice. Il segretario è il responsabile amministrativo dell'associazione , nonché la tenuta dei libri sociali.

Il segretario coordina le attività, eventi, incontri e assemblee. Il segretario è il custode e il curatore dei documenti dell'associazione per assicurare il rispetto di tutti gli obblighi relativi alla gestione documentale.

In caso di morte ,ovvero in caso di rinuncia o impedimento la carica sarà ricoperta dal suo vice o da un membro votato con due terzi dei membri del consiglio di amministrazione favorevoli. Il segretario supporta il presidente ed il consiglio direttivo in varie attività amministrative ,inclusa la gestione del rinnovo delle cariche e delle domande di ammissione.

Art. 19 (Tesoriere)

Il tesoriere è nominato dal consiglio amministrativo ,all'interno del consiglio stesso,ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'associazione in conformità alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio amministrativo. È assecondato dal suo vice.

In caso di morte ,ovvero in caso di rinuncia o impedimento la carica sarà ricoperta dal suo vice o da un membro votato con due terzi dei membri del consiglio di amministrazione favorevoli. Il consiglio amministrativo ,in ogni momento può rimuovere il tesoriere dalla sua carica in ogni momento e senza obbligo di motivazione.

ART. 20 (Organo di Revisione Legale dei Conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 (Libri Sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri Sociali:

a) Libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

b) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;

c) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;

d) Registro dei Volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri Sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30/trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.

11/7/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25
(Bilancio)

Il Bilancio d'Esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 11/7/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il Bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26
(Bilancio Sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 11/7/2017.

ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 11/7/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni Convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 28
(Personale retribuito)

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 11/7/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 29
(Responsabilità ed assicurazione degli Associati Volontari)

Gli Associati Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 11/7/2017.

ART. 30
(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 31 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

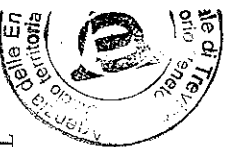
ART. 32 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34 (Norma transitoria)



Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Questo Statuto è stato Approvato, **all'unanimità** dagli Associati presenti, durante l'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 05 ottobre 2024, come si evince dal Verbale di Assemblea depositato presso l'archivio in sede.

Diventerà operativo a tutti gli effetti dal giorno successivo la sua approvazione.